

Appendice integrativa – Norma di certificazione: ISO 50001

Edizione: Marzo 2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

1.1

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di sistemi gestione Energia, in conformità alla ISO 50001:2018, rispetto a quanto già definito nel Regolamento per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

1.2

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021:2015 e della norma ISO 50003:2021 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma: ISO 50001: 2018.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, per ottenere la certificazione da parte di RINA, un SGE deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma ISO 50001 e quelli aggiuntivi, ove previsti, dagli Organismi di Accreditamento.

2.2

In sostituzione a quanto stabilito dal paragrafo 2.2.2 del Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia, l'Organizzazione deve:

AVERE EFFETTUATO L'ANALISI DEL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE:

- ✓ dare evidenza di avere la comprensione dell'Organizzazione e del suo contesto;
- ✓ dimostrare la conoscenza e comprensione delle necessità ed aspettative delle parti interessate.

AVERE DEFINITO PIANI DI AZIONI PER INDIRIZZARE I RISCHI E LE OPPORTUNITA'

AVERE DEFINITO PIANI PER RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI ENERGETICHE

AVERE EFFETTUATO UN'ANALISI ENERGETICA, CHE INCLUDA:

- ✓ il consumo di energia e i fattori energetici passati e presenti sulla base di misurazioni e altri dati;
- ✓ l'identificazione di aree di consumo di energia significativo, in particolare di modifiche significative nell'uso di energia durante il periodo precedente;
- ✓ una stima del consumo di energia previsto durante il periodo successivo;
- ✓ l'identificazione di tutte le persone che lavorano per l'Organizzazione o per conto di essa, le cui azioni possono portare a modifiche significative nel consumo di energia;
- ✓ la determinazione delle prestazioni energetiche allo stato attuale relative a strutture, attrezzature, impianti e processi correlati con un uso significativo dell'energia;
- ✓ l'identificazione e la definizione della scala di priorità delle opportunità per migliorare l'efficienza energetica.

DISPORRE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE CHE INCLUDANO:

- ✓ lo scopo e i confini del proprio SGE;

- ✓ metodologia di definizione dell'analisi energetica e di valutazione della significatività degli usi energetici;
- ✓ lo scenario di riferimento della prestazione energetica dell'Organizzazione;
- ✓ gli indicatori della prestazione energetica;
- ✓ i piani d'azione per il miglioramento della prestazione energetica;
- ✓ il piano di monitoraggio delle grandezze energetiche significative;
- ✓ i principali elementi del sistema e le loro interazioni;
- ✓ la descrizione dell'Organizzazione.

NOTA: secondo la nuova versione della ISO 50003:2021, l'espressione "*informazioni documentate mantenute*" è stata utilizzata per identificare procedure, istruzioni di lavoro o altre forme di documenti che forniscono informazioni su chi, cosa, quando, come o perché.

AVER ISTITUITO, MANTENUTO ATTIVO E COMPLETAMENTE OPERATIVO UN SGE IN TOTALE OTTEMPERANZA AI QUSITI DELLA NORMA ISO 50001:2018.

Il SGE si intende completamente operativo quando:

- ✓ il sistema di audit interno è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- ✓ è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione;
- ✓ sono stati valutati e identificati gli usi energetici significativi;
- ✓ sono stati stabiliti e documentati gli obiettivi, i traguardi ed i relativi programmi di gestione dell'energia;
- ✓ sono state definite, implementate e mantenute attive le procedure e prassi che concorrono a prevenire situazioni che possono portare a scostamenti dalla politica energetica e dagli obiettivi e traguardi energetici;
- ✓ sono stati descritti e documentati i requisiti di monitoraggio, misurazione ed individuazione dei traguardi del proprio programma di gestione energetica;
- ✓ è stato definito, documentato e attuato un piano di contabilizzazione dell'energia;
- ✓ è stato dimostrato un miglioramento della prestazione energetica, come definito al punto 9, "Performance evaluation" dello Standard ISO 50001.

NOTA: secondo la nuova versione della ISO 50003:2021 la definizione di "Miglioramento della prestazione energetica" è quella di cui al punto 3.4.6 della ISO 50001:2018, che recita come segue: "Miglioramento dei risultati misurabili dell'efficienza energetica, o del consumo energetico in relazione all'uso dell'energia, rispetto al consumo di riferimento.

Per approfondimento si fa anche riferimento all'Allegato C dello standard ISO 50003:2021, dove in particolare si precisa che negli audit di sorveglianza un'organizzazione deve dimostrare "l'attuazione di azioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche" piuttosto che dimostrare "il raggiungimento del miglioramento delle prestazioni energetiche" come nel caso di verifica iniziale e di rinnovo.

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione del loro Sistema di Gestione dell'Energia devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, il Questionario informativo richiede che siano fornite informazioni su:

- ✓ campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- ✓ caratteristiche generali dell'Organizzazione;
- ✓ numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso nome ed indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e relative attività svolte;
- ✓ consumo annuale di energia espresso in TJ dell'organizzazione e del singolo sito che la compone;
- ✓ numero e descrizione dei tipi di energia per singolo sito, per almeno quelli che comprendono nel loro

complesso come minimo l'80% del consumo totale (come previsto al punto A.3 della ISO 50003:2021, i tipi di energia da considerare sono quelli che attraversano i confini del sistema di gestione energia, cioè quelli che sono estratti, catturati o acquistati dall'organizzazione, non i derivati);

- ✓ numero degli usi energetici significativi per singolo sito;
- ✓ numero effettivo di addetti SGE, divisi per funzione, per singolo sito.

3.5

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 3.5 dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, durante l'audit iniziale, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite questionario informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in campo durante l'audit dal gruppo di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica, risultante dal nuovo riesame, sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal gruppo di audit e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.2

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- ✓ relazione conclusiva dell'analisi iniziale degli usi energetici possibilmente comprensiva del lay-out del sito/i e del diagramma dei flussi dei diversi tipi di energia;
- ✓ organigramma dell'Organizzazione;
- ✓ elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della applicazione del sistema di gestione dell'energia;
- ✓ elenco degli adempimenti cogenti ed eventualmente volontariamente sottoscritti, in campo energetico, applicabili all'Organizzazione;
- ✓ copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata;
- ✓ elenco dei cantieri in corso, con descrizione delle attività ivi espletate, ove applicabile;

Tutte le registrazioni devono essere rese disponibili a RINA, durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte in ambito energetico o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione inerenti il campo di applicazione del Sistema di gestione dell'Energia.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

6.1.3

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, si intende non conformità anche una situazione tale da ridurre la capacità del Sistema di gestione di assicurare il controllo degli usi energetici significativi e/o il rispetto di requisiti legislativi cogenti.

6.2 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

L'audit iniziale di certificazione comprende due fasi (stage 1 e stage 2).

6.2.1 – Stage 1

In sostituzione a quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1. del Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, l'audit di stage 1 effettuato presso l'Organizzazione, ha la finalità di:

- ✓ verificare che la documentazione del Sistema di Gestione dell'Energia, incluse le procedure, soddisfino tutti i requisiti dello standard;
- ✓ valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti presso tutti i siti dell'organizzazione oggetto di certificazione;
- ✓ riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del Sistema di Gestione dell'Energia;
- ✓ raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- ✓ verificare che l'organizzazione abbia tutte le necessarie autorizzazioni/licenze riguardanti la Sicurezza Alimentare e le sue attività e che le stesse siano valide e in linea con la legislazione applicabile;
- ✓ svolgere un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per valutare eventuali criticità non considerate dal Sistema di Gestione dell'Energia dell'Organizzazione;
- ✓ riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di stage 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di stage 2;
- ✓ mettere a fuoco la pianificazione dell'audit stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del Sistema di Gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- ✓ verificare che il SGE sia operativo da almeno tre mesi e che le procedure siano efficacemente implementate.

L'esito dell'audit di stage 1 è rilasciato all'Organizzazione lasciando la copia del rapporto di audit di stage 1 sul quale sono tra l'altro riportati gli eventuali rilievi riscontrati inclusi quelli che potrebbero essere classificati come non conformità (maggiori o minori) durante l'audit di stage 2.

Le azioni intraprese dall'Organizzazione per la risoluzione di tali rilievi sono verificate durante l'audit di stage 2 di cui al punto 6.2.2.

I rilievi ritenuti particolarmente critici, a giudizio dei tecnici che hanno effettuato l'audit di stage 1, dovranno essere risolti prima di procedere con l'audit di stage 2 presso l'organizzazione; in caso di audit di stage 1 e di stage 2 consecutivi, l'audit di stage 2 dovrà essere ripianificato e rinviato ad altra data (possibilmente non successiva a 6 mesi dalla data dell'audit di stage 1).

6.2.2 – Stage 2

In sostituzione a quanto stabilito dal corrispondente punto 6.2.2 dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, l'audit di stage 2 presso l'Organizzazione deve essere effettuato possibilmente entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1.

L'audit di stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit di stage 2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati da RINA all'Organizzazione.

L'audit di stage 2 è effettuato da tecnici qualificati di RINA sulla base del rapporto di audit di stage 1 e dei documenti del Sistema di gestione dell'Energia, predisposti dall'Organizzazione nella revisione aggiornata.

Essenzialmente l'audit di stage 2 consiste in:

- ✓ una riunione iniziale con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- ✓ una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente alle osservazioni emerse durante

- l'audit di stage 1;
- ✓ un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione, con interviste a tutte le funzioni coinvolte, soprattutto quelle collegate agli usi energetici significativi, per verificare la conformità del Sistema di Gestione dell'Energia, ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione;
- ✓ una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

In presenza di non conformità (rilevi di tipo A) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di osservazioni (rilevi di tipo B) la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione deve essere sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data di fine audit di stage 2.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo dall'inizio.

I suddetti termini temporali possono, in casi particolari, essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione e/o a giudizio di RINA.

CAPITOLO 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

9.1

In aggiunta a quanto stabilito dal corrispondente punto 9.1 del Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, un'organizzazione, non necessariamente un'entità legale unica (unica ragione sociale), che operi su più siti permanenti e/o temporanei e sia richiesta un'unica certificazione, per essere considerata multisito e per poter quindi applicare la logica di campionamento, devono sussistere le seguenti condizioni, sia relative ai siti, che alla funzione centrale:

- tutti i siti hanno un legame contrattuale con la funzione centrale dell'organizzazione;
- l'organizzazione nel suo complesso deve avere un Sistema di Gestione Energia unico; tutti i siti sono soggetti a un unico sistema di gestione, che è definito, stabilito e soggetto a sorveglianza continua e audit interni da parte della funzione centrale;
- è stata identificata una funzione centrale, che è parte dell'organizzazione e non è subcontrattualizzata ad un'organizzazione esterna/terza (ad esempio una società di consulenza); è responsabile di garantire che i dati siano raccolti e analizzati da tutti i siti; è in grado di dimostrare la sua autorità e capacità di avviare cambiamenti organizzativi; è in grado di gestire la documentazione di sistema ed i cambiamenti; è in grado di svolgere i riesami del sistema di gestione; è in grado di gestire i reclami per l'intera organizzazione; è in grado di valutare le azioni correttive; ha l'autorità per richiedere che i siti implementino azioni correttive quando necessario in qualsiasi sito; è in grado di pianificare i cicli di audit interni e valutarne le risultanze; è in grado di gestire requisiti legali e normativi inerenti il sistema di gestione; ha l'autorità organizzativa per definire, stabilire e mantenere il sistema di gestione unico.
- i processi relativi all'individuazione e valutazione degli usi e consumi energetici significativi sono sostanzialmente omologhi in tutti i siti o sono organizzati con metodi simili;
- l'ufficio centrale garantisce come requisiti energetici:

- ✓ processi di pianificazione energetica armonizzati e coerenti;
- ✓ criteri per la determinazione e correzione dello scenario di riferimento, variabili rilevanti e gli indicatori di prestazione energetica (EnPIs) armonizzati e coerenti;
- ✓ criteri armonizzati e coerenti per stabilire obiettivi, traguardi e piani di azione;
- ✓ processi centralizzati per valutare l'applicabilità e l'efficacia dei piani d'azione e EnPIs;
- ✓ dati di prestazione energetica aggregati centralmente per mostrare il livello di prestazione energetica globale dell'Organizzazione.

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"